

BANDO ATTUATIVO

PAR FAS 2007 – 2013

Progetto 4 “Programma triennale per la ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia” (Piattaforme tecnologiche nn. 2, 3, 5, 6 e 7)

1. Riferimenti normativi

- Legge 289/2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 60 e 61 istitutivi del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);
- Legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l’art. 1 cc. 863 e 866 relativi al finanziamento del FAS per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007/2013 ed alla impegnabilità delle risorse del fondo;
- Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
- Deliberazione CIPE n. 166/2007 recante “Attuazione del QSN 2007/2013 – Programmazione del FAS”;
- Decreto Legislativo n. 88/2011 con il quale all’art. 4 il FAS è stato rinominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- Legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione” con la quale la Regione promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione;
- Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca e all’innovazione, approvato, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 2/2007, con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2008, n. 35, che individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) N.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale;Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, nonché ai sensi D.L. 31.05.2010 n. 78, art. 42, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122.

2. Finalità generali

La Regione Liguria intende promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e la società della conoscenza all'interno del territorio regionale.

Il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 (di seguito PAR - FAS) – approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 608 del 30 maggio 2008 prevede nella linea di Azione “Ricerca e Innovazione” – Progetto 4 “Programma triennale per la ricerca e l'innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia”, il sostegno a progetti di ricerca ed innovazione di grande impatto sull'assetto economico-tecnologico-sociale e finalizzati a creare grandi aree di cooperazione innovativa e di ricerca nel tessuto della PMI, della grande impresa, del comparto infrastrutturale regionale e dei servizi, dell'Università e dei Centri di Ricerca, per un netto miglioramento del quadro competitivo e di internazionalizzazione regionale.

Il presente Bando finanzia progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale proposti da imprese e Organismi di Ricerca aderenti ai Poli di Ricerca e Innovazione approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.553 del 20/05/2011, coerenti con gli ambiti tecnologici di riferimento per i Poli stessi.

I progetti presentati dovranno altresì promuovere lo sviluppo di collegamenti nazionali e internazionali dei Poli di Ricerca e Innovazione e favorire il consolidamento degli stessi su specifici ambiti tecnologici in grado di stimolare i processi innovativi delle imprese e di rafforzare i collegamenti tra gli organismi di ricerca ed il tessuto produttivo.

3. Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni tratte dalla Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01.

«**Organismo di ricerca**» (in seguito «OR»): soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

«**Intensità di aiuto**»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

«**Ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi che rientrano nello sviluppo sperimentale.

«**Sviluppo sperimentale**»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di

produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

E inoltre:

«**Associazione Temporanea di Scopo**» (in seguito anche “**ATS**”): l’aggregazione tra imprese e organismi di ricerca (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006).

L’atto che dà forma all’aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l’organizzazione e la gestione delle attività progettuali. I componenti dell’aggregazione devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il Soggetto Capofila.

«**Collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca**»: collaborazione tra organismo di ricerca e imprese nel caso in cui l’organismo di ricerca sostenga non meno del 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Nel caso di più organismi di ricerca, il valore cumulativo dei costi ammissibili non può essere inferiore al 10%.

«**Destinatario associato**» (in seguito anche «**Destinatario**»): le imprese e gli OR costituenti l’ATS destinatari del contributo, ivi compreso il Capofila.

«**Soggetto Capofila**» (in seguito anche «**Capofila**»): è il soggetto partecipante, cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della FIL.S.E. e Regione Liguria nonché assegnatario del finanziamento regionale. Tale soggetto assicura il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali, incassa le quote di contributo spettanti a ciascun Destinatario associato e provvede a liquidare il contributo di competenza di ciascuno.

«**Soggetto Gestore**» (in seguito «**SG**») è il soggetto che, selezionato mediante il Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 553 del 20/05/2011 per la Costituzione, l’ampliamento e l’animazione dei Poli di Ricerca ed Innovazione, opera come struttura di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo caratteristico di una specifica area tematica, favorendo l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto e mettendo a disposizione delle imprese le infrastrutture per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le ATS di cui all’art. 3 del presente bando, composte secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Sono ammissibili le ATS composte da imprese che, al momento della presentazione della domanda:

- siano aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione (approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.553 del 20/05/2011);
- siano costituite, iscritte al registro delle imprese ed attive in data antecedente al 31/12/2010 e, in ogni caso, a pena inammissibilità della domanda, in possesso del relativo bilancio approvato;
- esercitino attività diretta alla produzione di beni e/o servizi;
- abbiano un’unità operativa coinvolta nelle attività previste dal progetto ubicata sul territorio regionale ed iscritta presso la Camera di Commercio;
- siano indipendenti tra loro (per il requisito di indipendenza si fa riferimento al DM del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005);
- non siano sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” e del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o altre procedure concorsuali in corso alla data di presentazione della domanda;

- siano in regola rispetto alle normative in materia ambientale;
- siano in regola rispetto alla normativa in materia di lavoro, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Le ATS dovranno altresì prevedere la partecipazione di almeno un OR, come definito all'art 3 del presente Bando, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art 87 paragrafo 1 del Trattato CE.

Gli OR devono, al momento della presentazione della domanda, essere aggregati ai Poli di Ricerca e Innovazione (approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.553 del 20/05/2011) ed avere sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Liguria. Tali prescrizioni non operano nel caso di OR che partecipino al progetto in qualità di fornitori di servizi di ricerca.

Gli OR aggregati all'ATS complessivamente non possono sostenere meno del 10% e più del 30% dei costi ammissibili del progetto.

E' fatto divieto per gli OR aggregati all'ATS di essere anche fornitori di servizi di ricerca di quest'ultima.

Le aggregazioni, nella forma di ATS, dovranno:

- essere costituite alla data di presentazione della domanda oppure perfezionare la costituzione e trasmettere il relativo atto costitutivo a F.I.L.S.E. entro 60gg dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. In questo caso al momento della presentazione della domanda deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla costituzione (Modello D). Inoltre il Soggetto Capofila dovrà dare a F.I.L.S.E. tempestiva comunicazione di avvenuta costituzione e prevedere la ripartizione del costo totale del progetto tra Soggetto Capofila e gli altri Destinatari.

Tutte le imprese facenti parte dell'ATS devono presentare i requisiti di cui sopra, pena l'inammissibilità della domanda.

Per la definizione dei parametri dimensionali di impresa si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10 2005 ed al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione.

5. Ambiti ammissibili

Al fine di garantire la coerenza dello sviluppo dei Poli di Ricerca e Innovazione con l'attuale programmazione regionale, i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziabili dal presente Bando devono fare riferimento alle seguenti aree tematiche:

- **Automazione supervisione, sicurezza nei trasporti e nella logistica:** applicazioni integrate di logistica, trasporti urbani ed extraurbani, infomobilità, prodotti e servizi relativi al settore logistico e dei trasporti, sicurezza nell'area dei trasporti, sostenibilità ambientale nell'ambito della mobilità e dei trasporti.
- **Energia:** produzione, distribuzione, accumulo di energia; tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione dell'impatto ambientale di sistemi di generazione a combustibile fossile, gestione efficiente delle infrastrutture energetiche, efficienza energetica, tecnologie per il controllo ambientale, trattamento dei rifiuti ai fini della produzione di energia.
- **Automazione intelligente:** sistemi per l'automazione di processo, reti per automazione distribuita, sistemi di sorveglianza, intelligenza artificiale, interfaccia uomo-macchina.
- **Tecnologie del Mare e ambiente marino:** tecnologie per la nautica e la navigazione; monitoraggio, bonifica e sicurezza dell'ambiente marino e costiero; strumentazione ed apparecchiature/impianti per applicazione navale e subacquea; materiali per applicazioni marine.
- **Scienze della vita, biotecnologie:** tecnologie per il miglioramento della qualità della vita (riabilitazione, assistenza a disabili ed anziani, ecc.), *drug delivery*, *drug discovery*, studio ed utilizzo delle cellule staminali, tecniche di *imaging*, tecnologie per il biomedicale (diagnosi precoce, screening, terapia, ecc.).

In questi ambiti la Regione Liguria intende sostenere, attraverso il presente Bando, processi di crescita qualitativa e quantitativa di imprese in settori avanzati delle tecnologie industriali, favorendo lo sviluppo ed il consolidamento di processi di aggregazione e di trasferimento di competenze e tecnologie tra gli organismi di ricerca e il tessuto produttivo.

6. Iniziative ammissibili

Sono considerate ammissibili le iniziative che si configurano come progetti di ricerca e sviluppo sperimentale sulle seguenti linee di intervento:

Linea A

Progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale presentati da ATS costituite da Grandi Imprese con almeno una PMI ed almeno un OR, finalizzate al rafforzamento di filiere ad alto contenuto tecnologico ed alla diversificazione produttiva, attraverso la messa a punto di prodotti innovativi destinati a nuovi mercati.

I progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, presentati nell'ambito della linea di intervento A, devono prevedere una sensibile modifica dello stato dell'arte tecnologico ed essere focalizzati sulla messa a punto o sul miglioramento di uno specifico prodotto o servizio ad alto valore aggiunto in un'ottica di creazione o rafforzamento della filiera produttiva.

I progetti presentati nell'ambito della Linea di intervento A devono:

a) sviluppare una o più nuove tecnologie, sviluppare modelli applicativi sensibilmente nuovi, in grado di migliorare e rendere più efficienti i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto,

ovvero

b) sviluppare ed ottimizzare una tecnologia esistente per consentirne l'utilizzo in un nuovo settore, con l'obiettivo di migliorare e rendere più efficienti i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto.

L'agevolazione alle Grandi Imprese può essere concessa solo se viene dimostrato l'effetto di incentivazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 8.

Linea B

Progetti di ricerca e/o sviluppo sperimentale presentati da ATS costituite da almeno due PMI e da almeno un OR, finalizzate allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti anche a carattere multisettoriale.

I progetti devono favorire lo sviluppo di collaborazioni (anche sul medio-lungo periodo) tra imprese e sistema della ricerca per agevolare l'intensificarsi e il consolidarsi di processi di innovazione delle PMI.

I progetti presentati nell'ambito della Linea di intervento B devono:

a) intensificare lo scambio di conoscenze e di competenze tra imprese ed incentivare l'aggregazione tra le PMI liguri

e

b) favorire ricadute sul territorio e sulle PMI aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione in termini di impatto sull'occupazione e la competitività del sistema produttivo ligure innalzando altresì il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.

Le proposte progettuali presentate nell'ambito del presente Bando (con riferimento ad entrambe le linee di intervento) dovranno altresì garantire il consolidamento ed il posizionamento strategico dei Poli di Ricerca e Innovazione in ambito nazionale ed internazionale sulle aree tematiche di riferimento.

Le proposte progettuali dovranno pertanto essere corredate, a pena di esclusione, da un apposito "Documento di Intesa", di cui al successivo art. 14, sottoscritto dal Soggetto Capofila e dal Soggetto Gestore del Polo di Ricerca e Innovazione, così come definito all'art. 3.

Nell'ambito di ciascun Polo di Ricerca e Innovazione potranno essere presentate fino ad un massimo di 2 proposte progettuali sulla Linea di Intervento A e di 4 proposte progettuali sulla Linea di Intervento B.

6.1. Dimensione dei Progetti

Nell'ambito della Linea di intervento A non saranno ammesse proposte progettuali il cui costo totale sia inferiore a 1.500.000 di euro e superiore a 3.000.000 di euro.

Nell'ambito della Linea di intervento B non saranno ammesse proposte progettuali il cui costo totale sia inferiore a 500.000 di euro e superiore a 1.000.000 di euro.

6.2. Durata dei Progetti

Sono considerate ammissibili le iniziative avviate a partire dalla presentazione del progetto fino a 24 mesi dal ricevimento della comunicazione, da parte di F.I.L.S.E., della concessione del contributo.

7. Disponibilità finanziarie

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 15.000.000,00 di cui:

- Euro 7.500.000,00 per progetti a valere sulla Linea di intervento A;
- Euro 7.500.000,00 per progetti a valere sulla Linea di intervento B;

Verranno pertanto definite ed approvate da Regione Liguria, a seguito dell'espletamento della valutazione ai sensi del successivo art.15, due distinte graduatorie.

Nel caso in cui nell'ambito di una graduatoria non risultino progetti ammissibili in misura sufficiente a saturare le risorse disponibili per la graduatoria stessa, le risorse residue potranno essere utilizzate per il finanziamento di eventuali progetti ammessi ma non finanziati nella graduatoria dell'altra linea di intervento secondo l'ordine ivi previsto.

8. Effetto di incentivazione per le grandi imprese

Nel caso in cui fra i soggetti beneficiari sia compresa una o più Grandi Imprese, quest'ultime dovranno dare dimostrazione dell'effetto incentivante dell'aiuto, illustrando in che modo l'agevolazione pubblica determina l'aumento delle dimensioni del progetto.

Per "aumento delle dimensioni" del progetto, secondo il punto 6 della Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01, si intende l'aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti) e l'incremento del numero di persone assegnate ad attività di RSI (Ricerca, Sviluppo, Innovazione).

La GI destinataria dei contributi dovrà fornire, in un apposito documento (Modello F), un'analisi dettagliata sulla fattibilità del progetto in presenza e in assenza di aiuto. Il documento dovrà dimostrare che il contributo pubblico determina l'aumento delle dimensioni del progetto, fornendo:

- una descrizione dettagliata di come il progetto sarebbe realizzato in assenza del contributo;
- una descrizione dettagliata di come il progetto potrà essere realizzato in presenza del contributo.

Le GI potranno beneficiare dei contributi solo se l'aiuto che viene loro concesso ha un effetto di incentivazione, ossia se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1. aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI (ricerca, sviluppo e innovazione);
2. aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

3. aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
4. aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

9. Ruolo dei Soggetti Gestori dei Poli di Ricerca e Innovazione

Il Soggetto Gestore del Polo di Ricerca e Innovazione, così come definito all'art. 3 del presente Bando, dovrà:

- garantire un'ampia diffusione tra le imprese aderenti al Polo sulle opportunità offerte dal presente Bando;
- favorire progettazione congiunta su tematiche strategiche per lo sviluppo competitivo del Polo;
- favorire la presentazione di proposte progettuali che prevedano attività di trasferimento di conoscenze e tecnologie tra le imprese e gli organismi di ricerca;
- sottoscrivere, a pena di esclusione, il Documento di Intesa (Modello E) con il Soggetto Capofila.

Per le finalità di cui sopra, F.L.L.S.E. provvederà ad affidare ai Soggetti Gestori dei Poli di Ricerca e Innovazione un incarico per la realizzazione di attività volte a promuovere la presentazione di idee progettuali che garantiscano, in coerenza con le funzioni che il Soggetto Gestore svolge nell'ambito delle attività previste dai progetti approvati con D.G.R. 553 del 20/05/2011, la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tramite collaborazioni pubblico-privato in grado di rafforzare ulteriormente il trasferimento tecnologico, le attività dimostrative, la diffusione delle informazione ed il rafforzamento della dimensione internazionale dei Poli stessi.

In tal senso, i Soggetti Gestori dei Poli di Ricerca e Innovazione dovranno favorire la definizione di idee progettuali che siano coerenti con le traiettorie di ricerca definite nei progetti selezionati con D.G.R. 553/2011 e che, al contempo, consentano ai Poli di Ricerca e Innovazione di sviluppare collegamenti nazionali ed internazionali e di favorire una più efficace concentrazione degli interventi anche a livello territoriale verso alcuni ambiti tecnologici prioritari.

I Soggetti Gestori, come definiti all'art. 3, non possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Bando per i progetti presentati nell'ambito del Polo di Ricerca e Innovazione di cui sono gestori.

10. Spese ammissibili

Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 6 sono le seguenti:

- A. spese del personale - ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario (con esclusione del personale addetto all'amministrazione ed alla contabilità) - impiegato nella realizzazione del progetto, nella misura di effettivo impiego nel progetto stesso (personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto) nel limite massimo dell'80% del costo totale del progetto ammesso. La voce comprende il personale dipendente impiegato nell'attività di ricerca e/o sviluppo - escluso il personale amministrativo e contabile - nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente ai reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne etc.). Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate dai titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto legge n. 112/2008 e nella gestione separata INPS, nei limiti di spesa -riferiti al costo anno degli stessi- del 50% per le piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.
- B. costi delle strumentazioni e delle attrezzature di nuova fabbricazione – anche informatiche, ivi inclusi i software specifici per le attività di ricerca e sviluppo – il cui titolo di spesa abbia importo complessivo imponibile almeno pari a 516,46 Euro, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- C. spese per acquisizione di competenze tecniche, di know-how, di risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e altri diritti di proprietà intellettuale, utilizzati esclusivamente ai fini della ricerca;

- D. costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto, ivi comprese le prestazioni effettuate da Università, Enti pubblici e privati di ricerca e laboratori esterni pubblici e privati iscritti nell'albo istituito dal MIUR;
- E. costi per l'utilizzo di laboratori non disponibili presso uno dei beneficiari;
- F. spese generali supplementari imputabili direttamente alla realizzazione del progetto di ricerca, nel limite massimo del 20% delle spese del personale, calcolate in quota parte in base alla classificazione di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale;
- G. altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di sviluppo sperimentale: in tale voce sono incluse materie prime, componenti semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione dei prototipi e/o impianti pilota. Sono esclusi - nell'ambito di tale voce in quanto ricompresi nella voce spese generali - i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali a titolo esemplificativo: attrezzi da lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione personale etc.;
- H. solo per le PMI, sono altresì ammissibili i costi relativi alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. Questa voce comprende tutti i costi sostenuti antecedentemente alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

Le spese relative alle strumentazioni e alle attrezzature sono considerate ammissibili:

- nel caso di acquisto diretto, limitatamente alle quote di ammortamento per il periodo di impiego nel progetto e in parte proporzionale all'effettivo utilizzo nello stesso, oppure,
- nel caso di locazione, limitatamente ai canoni pagati nel periodo di impiego nel progetto, in parte proporzionale all'effettivo utilizzo del bene nello stesso, oppure;
- nel caso di leasing, i canoni saranno ammessi a finanziamento per la sola quota capitale, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, per il periodo di impiego nel progetto e in parte proporzionale all'effettivo utilizzo nel progetto.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e brevetti (in ogni caso i costi relativi ai brevetti non possono costituire un intervento autonomo rispetto alla ricerca industriale e/o allo sviluppo sperimentale).

Le spese relative all'acquisto di beni e servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Sono ammissibili le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Sono ammessi soltanto i costi attribuibili a date comprese nel periodo di svolgimento del progetto come determinato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo, vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino.

Il contributo verrà liquidato all'impresa capofila, che dovrà trasferire ai Destinatari la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati ai singoli Destinatari che ne sosterranno il costo e dovranno essere rispettate le percentuali previste nell'atto costitutivo di ATS .

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

1. le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, degli incentivi pubblici di cui all'art.12;

2. le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente lettera A;
3. le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
4. le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
5. le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione sussiste anche se determinata in via indiretta;
6. le spese per l'acquisizione di beni usati o rigenerati;
7. le spese per prestazioni tra i Beneficiari dello stesso raggruppamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati in contanti, ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e Ri.Ba.

Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme a quanto prescritto nel provvedimento di concessione.

11. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione di cui al presente Bando consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammissibili di cui al precedente art. 10 nelle misure sotto indicate.

INTENSITÀ DI AIUTO PER LA RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia impresa	Intensità
Piccole Imprese	70%
Medie Imprese	60%
Grandi Imprese	50%

INTENSITÀ DI AIUTO PER LO SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia impresa	Intensità
Piccole Imprese	45%
Medie Imprese	35%
Grandi Imprese	25%

I massimali di aiuto per gli Organismi di Ricerca sono del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale.

12. Cumulo

L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

L'agevolazione oggetto del presente Bando è cumulabile con il credito di imposta previsto dagli art. 280, 281, 282 e 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modifiche ed integrazioni come da Decisione della Commissione europea C(2007) 6042 def. del 11 dicembre 2007, e da circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 dell' Agenzia delle Entrate, che stabilisce che il contributo del credito d'imposta non

costituisce aiuto di Stato. L'importo risultante dal cumulo non potrà comunque essere superiore al costo ammissibile del progetto.

13. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Bando devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 07/11/2012 al giorno 30/11/2012.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.

La procedura informatica e i modelli menzionati nel presente Bando saranno a disposizione sul sito www.filse.it a partire dal giorno 15/10/2012.

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il Soggetto Capofila, i Destinatari e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema "Bandi on line" e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare attiva al momento della presentazione della domanda.

14. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- Anagrafica degli aggregati all'ATS
- Relazione tecnica scientifica ed economica.

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascun Destinatario firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante (Modello A);
- relazione illustrativa dell'impresa (Modello B da compilarsi per ciascun Destinatario);
- dichiarazione di affidabilità economico e finanziaria (Modello C da compilarsi per ciascun Destinatario);
- dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATS (Modello D solo per ATS non ancora costituite). Nel caso di ATS già costituite è necessario allegare l'atto costitutivo;
- documento di intesa tra il Soggetto Capofila e il Soggetto Gestore del Polo di Ricerca e di Innovazione (Modello E);
- dichiarazione effetto incentivazione Grandi Imprese (Modello F il modulo deve essere compilato dal Legale Rappresentante di ciascuna Grande Impresa).

La documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF.

15. Istruttoria e criteri di valutazione dei Progetti

L'istruttoria dei progetti viene effettuata da F.I.L.S.E. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni della domanda.

Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito del progetto presentato nonché di convocare per audizioni i proponenti sia in fase istruttoria sia in fase di valutazione di merito.

L'attività istruttoria in considerazione della complessità del procedimento deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

I soggetti richiedenti e altri soggetti interessati possono intervenire nel procedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 15 e 16 della citata L.R. n. 56/2009, presentando istanza, memorie o documenti entro il termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento e sempre che lo stesso non si sia già concluso ed hanno diritto a prendere visione degli atti del procedimento secondo le modalità e i limiti previsti nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 88847/326 del 27 luglio 1992.

In caso di esito negativo dell'istruttoria F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal Bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del Bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Le domande saranno esaminate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto ad agevolazione.

Prima fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti criteri di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti di seguito elencati comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

L'ammissibilità formale verificherà:

- il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal Bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
- il rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4;
- il rispetto degli ambiti ammissibili di cui all'art.5;
- il rispetto delle modalità previste all'art. 6;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del Bando;
- il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile/ costo massimo;
- la capacità economico-finanziaria dei Destinatari;
- il crono programma di realizzazione progetto sia compatibile con i termini fissati dal Bando.

La capacità economico-finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell'impresa allegata alla domanda che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: $CN > (CP - I)/3$

dove:

CN = capitale netto¹ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data della richiesta di intervento.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato, con le modalità previste dal Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- b) l'eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, risultante dalla voce "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" di cui alla voce A) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- c) gli eventuali conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire entro la data di richiesta della prima erogazione.

(CP - I) = costo del progetto al netto dell'intervento agevolativo ossia del contributo in conto capitale.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

OF = oneri finanziari netti² annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo³ quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

Per consentire il relativo accertamento, tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento di imprese dovranno allegare alla richiesta di ammissione l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In presenza di un valore nullo di fatturato, l'accertamento ha esito negativo.

Le imprese non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale dovranno allegare uno schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante, e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, nonché una dichiarazione del legale rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali.

Seconda fase: Valutazione di merito

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla valutazione di merito.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) nominata dalla Regione Liguria così composta: 2 membri della Regione Liguria di cui uno afferente al Settore Ricerca, Innovazione ed Energia e 1 membro nominato da F.I.L.S.E.

F.I.L.S.E., si avvarrà di referee esterni esperti sulle tematiche oggetto dei progetti presentati. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito degli stessi. Tale parere sarà sottoposto alla CTV che ne prenderà atto per la valutazione finale. A supporto della CTV verrà costituita una segreteria tecnico amministrativa gestita da F.I.L.S.E..

La CTV valuterà i progetti pervenuti secondo i criteri di seguito definiti:

Criteri di valutazione per la Linea A)

¹ Totale del Patrimonio netto risultante dal bilancio, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", "delle azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili.

² Saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico di bilancio.

³ "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema del conto economico di bilancio.

Critero	Parametri di valutazione	Elementi di valutazione	Punteggio
Qualità dell'aggregazione proponente	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto	Valutazione:	
		- Sufficiente	10
		- Discreta	15
		- Buona	20
Qualità tecnico, scientifica ed economica del progetto	Qualità dei contenuti tecnico scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto	Valutazione:	
		- Sufficiente	10
		- Discreta	15
		- Buona	20
	Contributo del Progetto di R&S proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nella filiera di riferimento	Valutazione:	
		- Sufficiente	5
		- Discreta	7,5
		- Buona	10
	Coerenza , congruità ed organizzazione delle attività progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti; congruità dei costi e dei tempi di realizzazione	Valutazione:	
		- Sufficiente	5
		- Discreta	7,5
		- Buona	10
Ricadute del progetto	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto	Valutazione:	
		- Sufficiente	5
		- Discreta	7,5
		- Buona	10
	Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto	Valutazione:	
		- Sufficiente	5
		- Discreta	7,5
		- Buona	10
	Efficacia del progetto in termini di trasferimento e valorizzazione di tecnologie e competenze dagli OR alle imprese	Valutazione:	
		- Sufficiente	5
		- Discreta	7,5
		- Buona	10
	Coerenza con le prospettive e strategie di sviluppo del Polo di riferimento	Valutazione:	
		- Sufficiente	5
		- Discreta	7,5
		- Buona	10

Criteri di valutazione per la linea B)

Critério	Parametri di valutazione	Elementi di valutazione	Punteggio	
Qualità dell'aggregazione proponente	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto	Valutazione:		
		- Sufficiente	10	
		- Discreta	15	
		- Buona	20	
Qualità tecnico, scientifica ed economica del progetto	Qualità dei contenuti tecnico scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto	Valutazione:		
		- Sufficiente	10	
		- Discreta	15	
		- Buona	20	
	Contributo del Progetto di R&S proposto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nella filiera di riferimento	Valutazione:		
		- Sufficiente	5	
		- Discreta	7,5	
	Coerenza , congruità ed organizzazione delle attività progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti; congruità dei costi e dei tempi di realizzazione	Valutazione:		
		- Sufficiente	5	
		- Discreta	7,5	
	Ricadute del progetto	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto	Valutazione:	
			- Sufficiente	5
- Discreta			7,5	
- Buona			10	
Prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto ad altre imprese potenzialmente interessate		Valutazione:		
		- Sufficiente	5	
		- Discreta	7,5	
Efficacia del progetto in termini di trasferimento e valorizzazione di tecnologie e competenze dagli OR alle imprese		Valutazione:		
		- Sufficiente	5	
		- Discreta	7,5	
Coerenza con le prospettive e strategie di sviluppo del Polo di riferimento		Valutazione:		
		- Sufficiente	5	
		- Discreta	7,5	
			- Buona	10

La Commissione incaricata di valutare i progetti esaminerà, inoltre, in maniera specifica la relazione presentata dalla Grande Impresa al fine di valutare la concreta sussistenza dell'effetto di incentivazione. Nel caso in cui l'effetto di incentivazione non risultasse dimostrato, il progetto non sarà ammesso a finanziamento. L'effettivo aumento delle dimensioni del progetto sarà inoltre verificato durante le fasi di monitoraggio, svolte con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame di merito abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti ed una valutazione almeno sufficiente per ciascun criterio di valutazione. Secondo le modalità previste dall'art. 7, verranno definite due distinte graduatorie predisposte da F.I.L.S.E. ed approvate da Regione Liguria.

Le graduatorie saranno comprensive degli esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa, del contributo concedibile e del termine per il completamento degli interventi, in coerenza con le tempistiche indicate dal presente Bando all'art 6.2.

F.I.L.S.E. provvederà a comunicare gli esiti dell'approvazione regionale. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

16. Modalità di erogazione dei contributi

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, il Soggetto Capofila e i Destinatari dovranno dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, dovranno produrre il modulo necessario ad autorizzare F.I.L.S.E. alla richiesta del precitato documento presso gli Enti competenti, sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione dell'agevolazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

Il contributo calcolato sulle spese complessivamente ammesse è erogato secondo le seguenti modalità:

una prima quota pari al 40% del contributo concesso potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, da predisporre conformemente alla modulistica allegata.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia rilasciata a favore di F.I.L.S.E. dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo il fac-simile predisposto da quest'ultima, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo. Tale documento dovrà essere prodotto in formato cartaceo originale;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante del Soggetto Capofila e dei Destinatari ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

una seconda quota pari al 50% del contributo concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% per progetto ammesso, previa presentazione della documentazione di spesa, che dovrà essere redatta sulla base della modulistica che verrà trasmessa da F.I.L.S.E. in fase di concessione dell'agevolazione.

il saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa, che dovrà essere redatta sulla base della modulistica che verrà trasmessa da F.I.L.S.E. in fase di concessione dell'agevolazione.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate dal Soggetto Capofila, in nome e per conto di tutti gli Aggregati, allegando la documentazione di spesa di tutti i Destinatari redatta secondo la modulistica allegata al provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il contributo sarà erogato al Soggetto Capofila che dovrà successivamente trasferirlo ai Destinatari sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi. Prima dell'erogazione della seconda quota e del saldo del contributo verranno effettuati i monitoraggi di cui all'art. 19. Inoltre, prima dell'erogazione del saldo, F.I.L.S.E. verificherà la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni, nonché il rispetto degli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario all'ammissibilità della domanda.

17. Obblighi del Soggetto Capofila

E' fatto obbligo al Soggetto Capofila di:

- a) avviare il progetto entro 60 giorni dalla data di concessione del contributo;
- b) eseguire il progetto nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;

- c) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., durante la realizzazione e fino alla conclusione dell'intervento, i dati sull'avanzamento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione dello stesso secondo le scadenze richieste da Regione e FILSE, utilizzando la modulistica che verrà messa a disposizione da Regione e FILSE stesse, e per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, su esplicita richiesta, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti. I dati potranno essere richiesti anche attraverso audizioni programmate da entrambe;
- d) chiedere autorizzazione a F.I.L.S.E. per eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento;
- e) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto;
- f) dare immediata comunicazione a F.I.L.S.E. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- g) conservare a disposizione della Regione e di F.I.L.S.E. per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del PAR-FAS- Regione Liguria 2007-2013;
- i) apporre sulla documentazione contabile di spesa – successivamente all'erogazione del contributo – la dicitura secondo la quale i beni o servizi cui la documentazione si riferisce, sono stati acquisiti attraverso fondi PAR-FAS 2007-2013;
- j) in caso di rinuncia da parte di uno dei Destinatari, comunicare l'eventuale impegno dei restanti Aggregati ad assumersi le obbligazioni del/i soggetti rinunciatari, indicandone le modalità. F.I.L.S.E. valuterà se sussistono le condizioni per il proseguimento del progetto, in assenza delle quali il contributo sarà revocato;
- k) per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzare un unico conto corrente bancario o postale intestato, dedicato, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento del contributo concesso. Tale obbligo é esteso a tutti i destinatari dell'ATS;
- l) comunicare preventivamente a F.I.L.S.E. per l'approvazione, eventuali modifiche all'atto costitutivo dell'ATS, le quali potranno riguardare unicamente la percentuale di partecipazione ai costi del progetto, ed eventuali rinunce di singoli partecipanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del presente Bando. Non sono comunque ammesse sostituzioni con imprese e OR non facenti parte dell'ATS;
- m) mantenere nella disponibilità aziendale i beni acquistati con la presente agevolazione per i cinque anni successivi al provvedimento di concessione dell'agevolazione.

18. Revoca delle agevolazioni

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata, sentito anche il parere di Regione Liguria, dalla F.I.L.S.E., nei seguenti casi:

- a) la rinuncia del Soggetto beneficiario;
- b) l'interruzione del progetto anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
- c) la realizzazione del progetto difforme da quella autorizzata;
- d) l'agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- e) cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione;
- f) la documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti da F.I.L.S.E. emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- g) il soggetto beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli previsti dal presente Bando o non produca la documentazione a tale scopo richiesta;
- h) il soggetto beneficiario non fornisca le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate;
- i) l'ATS, a seguito di variazioni intervenute nella sua composizione, non presenti più i requisiti minimi di cui all'art. 6 del presente Bando;
- j) qualora il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui all'art. 17 lettere a), b), c), d), g), j), k), l) e m).

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, gli Aggregati saranno tenuti alla restituzione della parte di contributo revocato.

Il Soggetto beneficiario dovrà eventualmente restituire la quota di contributo erogato maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di interesse fissato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca.

19. Ispezioni, controlli e monitoraggio

I competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

La Regione Liguria Dipartimento dello Sviluppo Economico – Settore Ricerca, Innovazione ed Energia effettuerà, con il supporto di F.I.L.S.E. un monitoraggio intermedio ed uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

21. Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E..